



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Provincia di Catania
SERVIZIO TRIBUTI

Cod. fisc. 00243240876

TRIBUTI COMUNALI
DEFINIZIONE AGEVOLATA
(ex art. 13 Legge 289/2002)

REGOLAMENTO

C. C. n. 52 del 16.07.2003

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
SERVIZIO TRIBUTI

ART. 1

Ambito d'applicazione

- 1) Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nello Art. 13, della legge n. 289, del 27/12/2002, si applica ai seguenti tributi:
- a) imposta comunale sugli immobili ;
 - b) imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
 - d) Tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani;

ART.2

Oggetto

Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materie di cui all'articolo 1.

Non possono formare oggetto della definizione agevolata, gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio, sono divenuti definitivi, per avvenuto pagamento delle somme intimate o perché le controversie risultano essere definite;

ART. 3

Violazioni oggetto della definizione

1) I soggetti passivi che alla data del 31/12/2002 non hanno adempiuto agli obblighi di dichiarazione e non hanno versato l'imposta dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi d'accertamento d'ufficio possono, definire i rapporti tributari relativi alle annualità, i cui termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative non

sono prescritti, con il versamento dell'imposta dovuta e non versata e con esclusione della sanzione e degli interessi;

- 2) I soggetti passivi che, alla data del 31/12/2002, hanno presentato la citata dichiarazione con data infedeli incidenti sullo ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento in rettifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità, i cui termini decadenziali previsti dalle singole normative non sono prescritte, con il versamento della sola imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata con esclusione della sanzione e degli interessi;
- 3) I soggetti passivi che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte con il versamento di una somma pari alla sola imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata con esclusione della sanzione e degli interessi;
- 4) Ai fini di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 100 (cento)giorni, dalla data di pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi , con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le citate annualità con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata la cui attestazione di versamento, va allegata alla istanza di definizione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o – per quanto concerne l'imposta comunale sugli Immobili da uno dei contitolari, può essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata. La predetta istanza per le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, dovrà contenere anche la indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarati ovvero dichiarati in modo infedele.

ART. 4

Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal Comune

- 1) Salvo quanto disposto al comma 4, gli avvisi d'accertamento e di liquidazione

notificati entro la fine del 2002, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata e relative addizionali, con abbuono degli interessi e delle sanzioni;

- 2) Il pagamento dei tributi definiti ai sensi del comma primo deve avvenire entro 100 (cento) giorni dalla pubblicazione del presente regolamento. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al Comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento ed allegando, a pena di decadenza, l'attestazione di versamento.

ART. 5

Sospensione dei procedimenti pendenti – Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

- 1) La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente;
- 2) A tal fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente, e della relativa ricevuta di presentazione;
- 3) Il procedimento è sospeso per la durata di sei mesi. Nel caso di pagamento rateale previsto dall'articolo 7, la sospensione opera fino alla scadenza dell'ultima rata.
- 4) Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

ART. 6

Sgravio di somme iscritte a ruolo.

Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'articolo 4, il Comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere

al concessionario entro 60 giorni dalla presentazione delle istanze formalmente regolari.

ART. 7

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

- 1) La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 100 (cento) giorni, dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi con- bollettino di c.c.p. n.11712957 intestato a: SERVIZIO TESORERIA;
- 2) Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è superiore a Euro 250,00 il versamento può essere eseguito in 4 (quattro) rate bimestrali, di uguale importo con scadenza l'ultimo giorno di ciascun bimestre solare successivo. Fermo restando che, comunque il versamento relativo alla prima rata NON può essere inferiore a Euro 250,00.
- 3) Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del condono.
- 4) Non è ammessa rateizzazione per i tributi il cui termine di esigibilità scade, a pena di decadenza, il 31/12/2003.
- 5) Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di gg. 30 dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione NON sarà considerata perfezionata;
- 6) L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso NON da titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo.

ART. 8

Rigetto delle domande di definizione agevolata.

Il Comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato dai messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento entro 180 (centoottanta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

ART. 9

Definizione dei carichi di ruolo pregressi.

- 1) Relativamente a ruoli formati dal Comune e resi esecutivi entro il 31/12/2002, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento .
 - a) di una somma pari all'imposta senza sanzione e interessi;
 - b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate;
- 2) Fatta salva la disciplina di cui all'articolo 7, il pagamento dei tributi definiti ai sensi del comma precedente, deve avvenire entro 100(cento) giorni, dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al comune, per posta con lettera raccomandata, un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione indicando gli estremi del versamento ed allegando l'attestazione di versamento.

ART. 10

Compenso incentivo al personale addetto

Sulle riscossioni effettive è fissato un compenso incentivante al personale addetto dell'ufficio tributo pari al 15%.....

ART.11

Norme transitorie e finali.

- 1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.
- 2) Il Responsabile del servizio tributario è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, e anche a mezzo di (internet, stampa locale e di emittenti radiofoniche e televisive locali, manifesto murale e altro).
- 3) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.